



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA di SALERNO

Prot n. 470 del 29/11/2017

All'Ordine degli Avvocati di Salerno
segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

Allegati: uno

All'Ordine degli Avvocati di Avellino
segreteria@ordineavvocati.av.it

All'Ordine degli Avvocati di Nocera inferiore;
ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it

All'Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania;
ordinevallo@puntopec.it



ARC-NOC
Anno/N. 2017/4871
Data 02/12/2017 13:08:31
Prot. IN ENTRATA
Class. 04-06

All'Università degli Studi di Salerno –
Dipartimento di Scienze Giuridiche
ammicent@pec.unisa.it

Alla Camera Amministrativa di Salerno
info@cameraamministrativasalernitana.it

OGGETTO: *Bando per ammissione a tirocinio formativo presso il TAR Campania - Sezione staccata di Salerno.*

Si comunica che sul sito internet della Giustizia Amministrativa **www.giustizia-amministrativa.it** è pubblicato il bando (e relativo schema di domanda) per tirocini di formazione teorico pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 69 e s.m.i..

Si prega di voler dare ampia diffusione del bando (che si allega unitamente allo schema di domanda) nelle modalità ritenute più opportune.

Si ringrazia.

IL DIRIGENTE
dott. Luigi E. Casamassima
CASAMASSIMA LUIGI EUSTACHIO
29.11.2017 09:42:53 CET





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO**

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA AI SENSI
DELL'ART. 73 D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO**

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali"*;

VISTO il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno per la durata di 18 mesi a decorrere dal 1° marzo 2018, ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
 - h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi, i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per

l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Il tirocinante verrà assegnato all'ufficio per il processo, di cui al DPCS 25 maggio 2017, al fine di espletare i compiti stabiliti all'art. 1 quinto comma.

11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario in Salerno, Largo S. Tommaso d'Aquino, 3 –

(cap. 84121) entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nella domanda (il cui schema-tipo è allegato al presente bando) dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

2. La domanda e la documentazione allegata potrà essere recapitata personalmente, ovvero a mezzo raccomandata A.R., ovvero inviata da posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del TAR:

tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

3. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

4. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

5. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del presente ufficio giudiziario.

Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario e pubblicata sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 22 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

RICCIO FRANCESCO
22.11.2017 14:34:49 UTC



(in allegato: schema di domanda)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI
SALERNO

Il/La sottoscritto/a dott. _____,

CHIEDE

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013, di cui al Bando prot. N. _____ del _____ pubblicato sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di essere nato/a a _____
2. di essere residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____
3. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data _____ presso l'Università degli Studi di _____;
4. di aver riportato il punteggio di laurea di _____/110 ¹;
5. di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
diritto costituzionale, voto: _____ diritto privato, voto: _____ diritto processuale civile, voto: _____
diritto commerciale, voto: _____ diritto penale, voto: _____ diritto processuale penale, voto: _____
diritto del lavoro, voto: _____ diritto amministrativo, voto: _____ ².
6. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g) del R.D. 30.1.1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
7. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi del citato art. 73 presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari;
8. **Di aver/non aver svolto** ³ tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*.

¹ Indicare eventuale lode riportata

² Indicare eventuali lodi riportate in ciascun esame di profitto

³ Cancellare la parte che non interessa

9. Eventuali corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea:

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per tutte le comunicazioni, indica il numero telefonico _____ e l'indirizzo di posta elettronica _____

Allega copia fotostatica del documento d'identità _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

(luogo e data) _____

IL RICHIEDENTE

(firma per esteso e leggibile)